



**PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DEL PERSONALE
DELL'ORDINE DELLE
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
DI SAVONA**

Anni 2021-2023

Aggiornamento al 25 Ottobre 2022

Delibera n° 208

PREMESSA:

Il presente documento è adottato in attuazione dell'art 6 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di redigere il piano triennale dei fabbisogni di personale allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e di perseguire obiettivi di performance organizzativa di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi ai cittadini/iscritti.

Il piano costituisce, dunque, uno strumento di programmazione necessario per accrescere l'efficienza organizzativa, razionalizzare il costo del lavoro e migliorare l'utilizzo delle risorse umane.

Il piano dei fabbisogni si sviluppa in una prospettiva triennale e viene aggiornato in relazione alle mutate esigenze di carattere normativo, organizzativo e funzionale.

Eventuali modifiche in corso di anno sono consentite con adeguata motivazione a fronte di situazioni nuove e non prevedibili.

Il piano si articola nei seguenti paragrafi:

1. **QUADRO NORMATIVO**, che riporta le disposizioni normative di riferimento per la definizione dei fabbisogni e il reclutamento di personale.
2. **DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE DI SERVIZIO**, nel quale viene rappresentata la consistenza del personale in servizio presso l'Ordine delle Professioni Infermieristiche alla data del 25 Ottobre 2022 con evidenziazione dei relativi costi.
3. **RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE**, che individua le esigenze di personale nel triennio di riferimento in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione e le relative strategie assunzionali.
4. **SPESA POTENZIALE MASSIMA**, che descrive il potenziale limite finanziario della dotazione organica intesa in termini finanziari e dimostra il rispetto del suddetto vincolo in relazione alle assunzioni programmate nel triennio di riferimento.
5. **RISORSE FINANZIARIE**, indica il budget disponibile e le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano nel rispetto degli stanziamenti di bilancio.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - l'articolo 39, comma 1 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;

Decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. - l'articolo 6, comma 4 statuisce che *“Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. [...] Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*;

Decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. - l'articolo 35, comma 4 definisce che *“Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”*;

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - l'articolo 3, comma 61, terzo periodo, statuisce circa la facoltà delle PPAA di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133) e **Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90** (convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114) - rispettivamente **all'articolo 66, comma 10 e all'articolo 3, comma 3**, precisano che le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle Amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri;

Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14) e ss.mm.ii. - **l'articolo 1, comma 2** dispone in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 prorogando il termine per procedere alle assunzioni nonché per concedere le relative autorizzazioni ad assumere al 31 dicembre 2022;

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135) - **l'articolo 23-quinquies, comma 1, lettere a) e b)** dispone *“un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura [...] non inferiore al 20 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011”* nonché prevede la *“rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei*



*posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011”; il **comma 3** dispone che “restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le dotazioni organiche relative al personale amministrativo di livello dirigenziale e non dirigenziale operante presso le segreterie delle commissioni tributarie ed ai giudici tributari. Gli otto posti di livello dirigenziale generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Triennio 2021-2023 5 istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in posti di livello dirigenziale non generale. La riduzione dei posti di livello dirigenziale generale di cui al presente comma concorre, per la quota di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla riduzione prevista dal comma 1;*

D.P.C.M. 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013, come modificato da D.M. 03 settembre 2015: recante l'individuazione del numero delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza;

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125)- **l'articolo 4, comma 3** dispone che per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa Amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; **l'articolo 4, comma 3-quinquies** precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato; **l'articolo 4, comma 3-sexies** indica che “*Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità*”;

Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15) ss.mm.ii.- **l'articolo 1, comma 5** dispone in materia di proroga dei termini (fino al 31 dicembre 2022) per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2013;



Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114)- **l'articolo 3, comma 1** dispone che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Legge 11 agosto 2014, n. 125 – l'articolo 17, comma 13, lett. m): per la costituzione di un collegio dei revisori presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è prevista, tra gli altri, la presenza di un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze; **l'articolo 19, comma 2, lett. a) e comma 3**: riduzione pari ad una unità appartenente alla Area II deriva dalla stabilizzazione della posizione di comando presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Triennio 2021-2023 6;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - l'articolo 1, comma 425 riguardo alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del medesimo articolo, ai sensi del quale le risorse finanziarie, destinate per gli anni 2015-2016 alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono destinate al suddetto processo di ricollocazione;

D.P.C.M. 24 aprile 2018 di autorizzazione ad assumere unità di personale di varie Pubbliche Amministrazioni, nelle premesse, a pag. 3, ultimo periodo, stabilisce che *“RITENUTO, in assenza della comunicazione dell'elenco di cui al predetto articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 219 del 2016, che le amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l'eventuale mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, su futuri budget ove sorgesse la necessità di dover riallocare il suddetto personale;*

D.P.C.M. 8 maggio 2018 definisce le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicate nella G.U. n. 173 del 27/7/2018;

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” - **l'articolo 1, comma 300** (uso del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per reclutamento personale mediante concorsi pubblici unici – c.d. Fondo di Stabilità), **comma 344** (comunicazione alla PCdM-DFP relativi al comma 298 su concorsi unici ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di stabilità) e **comma 360** dispongono in materia di reclutamento di personale; **l'articolo 1, comma 348** stabilisce per il MEF che: “la dotazione organica [...] è incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca; il **comma 349** autorizza a bandire procedure concorsuali ai fini dell'assunzione dei posti di cui al comma 348; il **comma 367** per cui: i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle

quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonché in materia di programmazione degli investimenti pubblici; il **comma 352** stabilisce che la percentuale relativa agli incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui al comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento;

Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (convertito con Legge 20 maggio 2019, n. 41) e ss.mm.ii. – contenente “Misure urgenti per assicurare stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea” **all’articolo 19** autorizza il MEF a bandire apposite procedure concorsuali per il reclutamento di quarantacinque unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza, posizione economica F3;

Legge 19 giugno 2019, n. 56 – concernente “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”. Gli artt. 3 e 4 dispongono, in merito alle misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale ed alla mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato. In particolare, **l’articolo 3** individua, al **comma 2**, le figure professionali da assumere in via prioritaria tra quelle con elevate competenze in materia (tra l’altro) di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi/procedimenti amministrativi, contrattualistica pubblica, contabilità pubblica e gestione finanziaria; mentre al **comma 4** stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dell’articolo 4, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni, le Pubbliche amministrazioni possono procedere: “a) all’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno; b) all’avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Triennio 2021-2023 7 risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all’articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.”

D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103 pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2019** - Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - così come modificato dal **D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161** pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2020**;

Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, (cd. Decreto Fiscale) convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – **l’articolo 16-ter, comma 4**, recante il potenziamento dell’amministrazione finanziaria, statuisce l’incremento di due unità rispetto al numero dei posti di Dirigente generale ai fini di consulenza, studio e ricerca assegnati al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato come previsto dall’art.7, comma 5 del DPCM 26 giugno

2019, n.103. Si specifica, inoltre, che *“Per le medesime esigenze [...] è istituito [...] un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica”*. Ai fini di cui sopra, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire, nel triennio 2020-2022, procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato tali ulteriori unità. Infine, il comma 4 specifica che la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di 64 posizioni di livello generale e di 604 posizioni di livello non generale. A tale fine è autorizzata la spesa di 3.680.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020. Il **comma 8** modifica il già citato art. 19, comma 1 del d.l. 22/2019 conv. L. 41/2019 (autorizzazione ad assumere 45 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell’area terza, posizione economica F3). Il **comma 9**, modificando quanto disposto dalla L. 205/2017, art.1, comma 1130, autorizza il Ministero *“per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all’attuazione della riforma del bilancio dello Stato [...], in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto del limite della dotazione organica, a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche ed assumere a tempo indeterminato undici unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell’area terza, posizione economica F3”*.

Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Milleproroghe 2020) convertito con Legge 28 febbraio 2020, n.8 – l’articolo 1, commi 1-ter, in materia di proroga dei termini e incremento della percentuale di posti destinati alle progressioni verticali riservate al personale di ruolo (per il triennio 2020-2022- dal 20% al 30%); comma 6: incremento della percentuale di cui al comma 6, art.19 del D.lgs. 165/2001 per le PPAA (da 8 al 10%); per il MEF la percentuale è disciplinata da norma speciale, ex art.1, comma 352 della Legge 145/2018.

Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 12 e ss.mm.ii.– l’articolo 4, comma 12 statuisce che: *“Entro l’anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell’università e della ricerca, è istituito nell’ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell’area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell’istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.”*

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii. – **l’articolo 1, comma 2, lettera t)** in materia di limitazione e sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 30 aprile 2021, termine dello stato di emergenza dichiarato Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Triennio 2021-2023 8 con delibera

del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal Decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 : Il Capo XII è dedicato alle norme relative all'Accelerazione dei concorsi; nella Sezione I (**artt. 247, 249, 250**) si prevede, nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali; **l'articolo 247**, comma 11, specifica che per tali procedure concorsuali non si applica la riserva di posti previsti dall'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. 165/2001 (progressioni fra le aree); con riferimento al reclutamento del personale dirigente **l'articolo 250** prevede che, ferma restando l'assunzione dei vincitori di concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del citato decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti ad apposito elenco istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica; nella Sezione II, **l'articolo 262** stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze : *“in considerazione delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed esame orale”*.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii.– contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” – **l'articolo 1, comma 854**, istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; il **comma 884**, statuisce che *“al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonché per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attività svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza”* il Ministero è autorizzato per l'anno 2022, a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 350 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2, da destinare alle ragionerie territoriali dello Stato e 100 unità di Area III, posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di



personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Lo stesso comma abroga la riduzione prevista all'art.1, comma 350, lett. c) della L. 145/2018, relativa agli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche (attestata finora ad una percentuale almeno non inferiore al 5%); **il comma 885**, per i fini di cui al comma 884, autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e di euro 23.552.453 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854; **il comma 886** "al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza" autorizza il Ministero per l'anno 2021 ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità pari a 30 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – Triennio 2021-2023 9 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854; **il comma 1050** istituisce dal 1° gennaio 2021 presso la RGS una unità di missione per il programma Next Generation Eu. Per tali finalità è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca.

Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Milleproroghe 2021) convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 – **l'articolo 1, comma 1** dispone in materia di proroga dei termini (fino al 31 dicembre 2021) per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012; **il comma 2** dispone in materia di proroga del termine (fino al 31 dicembre 2021) per le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (effettuate al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse per le esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco); **il comma 3, lett. a)** dispone in materia di proroga dei termini (fino al 31 dicembre 2021) per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; **il comma 3, lett. b)** proroga (al 31 dicembre 2021) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Guardia di Finanza); **il comma 4:** proroga il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (al 31 dicembre 2021); **il comma 5:** sostituisce il termine per l'utilizzo della graduatoria SNA per il reclutamento di dirigenti (al 1° gennaio 2022); **il comma 7-bis:** proroga il termine previsto per le procedure assunzionali previste all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 (superamento del precariato nella PA); **l'articolo 3, comma 1** dispone che le assunzioni previste dall'art. 4, comma 12 del D.L. n. 1/2020 (relative a n. 10 unità di Area III F1 per il Dipartimento della RGS da destinare all'UCB del Ministero dell'Università e della Ricerca) siano effettuate entro l'anno 2021.



Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55 e ss.mm.ii. - in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri - **l'articolo 3, comma 9** autorizza il Ministero a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni una unità di livello dirigenziale non generale e sette unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1 per il Dipartimento della RGS da destinare all'UCB del neo Ministero della transizione ecologica. A tal fine è autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022; **l'articolo 7, comma 14** autorizza il Ministero a bandire entro il 30 giugno 2022 apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1, per il Dipartimento della RGS da destinare all'UCB del neo Ministero del Turismo. Al tal fine è autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 - **l'articolo 10** dispone in materia di semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 - **l'articolo 11-bis, comma 13**, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Triennio 2021-2023 10 da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto funzioni centrali; il **comma 14** autorizza la spesa relativa agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13, pari a 388.412 euro per l'anno 2021 e a 2.330.469 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; il **comma 15**, istituisce due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle Finanze;

Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (cd. Decreto Semplificazioni/Recovery) convertito con modificazioni dalla Legge del 29 luglio 2021, n. 108 - **l'articolo 6, comma 1** ai fini del coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR a sua volta articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale; il **comma 2** ai fini del presidio dei processi amministrativi e del monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR istituisce presso la RGS cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca; **l'articolo 7, comma 1** istituisce presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) un ufficio dirigenziale di livello non generale



avente funzioni di audit del PNRR; il **comma 2** autorizza il Ministero, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3 "al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso" indicando che tale reclutamento è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici; il **comma 3** specifica che l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale e sopprime all'art.1, comma 1050 della Legge 178/2020 la durata triennale prevista per l'istituito posto dirigenziale generale di CSR e la contestuale riduzione dei posti di livello non generale; il **comma 4** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le suddette finalità a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; il **comma 3 dell'art. 6 e il comma 9 dell'articolo 7** autorizzano la spesa per i fini suddetti.

Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 (cd. Decreto Reclutamento) convertito con modificazioni con Legge del 06 agosto 2021, n. 113 - **l'articolo 3, comma 5** proroga il termine di sospensione (non oltre il 31 ottobre 2021) per il reclutamento dei dirigenti di prima fascia previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; **l'Articolo 7 comma 1** autorizza il Dipartimento della Funzione Pubblica a indire un concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80 unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; **l'Articolo 7-bis**, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, al **comma 1** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2022, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in deroga alle ordinarie Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - Triennio 2021-2023 11 procedure di mobilità, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del

comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del tesoro, trenta unità al Dipartimento delle finanze e trentacinque unità al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, nonché a bandire e assumere un contingente di settantacinque unità da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; al comma 2 per l'attuazione dei progetti del PNRR istituisce presso il Dipartimento delle finanze un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; al **comma 3** istituisce presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, da un lato autorizza lo stesso Dipartimento a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, dall'altro, autorizza il Ministero a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo; al **comma 4**, al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero, istituisce presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; il **comma 6** provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall'anno 2022; **l'articolo 8, comma 1**, istituisce sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alle RTS di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla RTS di Roma; il **comma 3**, istituisce presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca; il **comma 5** autorizza la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022.

Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Milleproroghe 2022) – ancora in fase di conversione – l'articolo 1, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 statuendo che le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2022; al **comma 3** proroga al 31 dicembre 2022 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, statuendo che relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2022; al **comma 4**, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232; al **comma 9**, proroga per l'anno 2022 l'autorizzazione ad assumere un contingente di personale non dirigenziale complessivo di 550 unità, di cui all'articolo 1, comma 884 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178; **l'articolo 3, al comma 2**, proroga al 30 giugno 2022 il termine per procedere all'istituzione dell'Ufficio di bilancio presso il Ministero del turismo, e relative autorizzazioni ad assumere di cui all'articolo 7, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.

DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE DI SERVIZIO

Di seguito si rappresenta la situazione della dotazione organica alla data del 25 Ottobre 2022 con evidenziazione dei relativi costi.

ANNO	N° dipendenti Area B tempo indeterminato	N° dipendenti Area B tempo determinato	N° dipendenti Area C tempo indeterminato	Totale dipendenti
2022	1 Cat. B2 € 22500,00	1 Cat. B1 € 15000,00	-	2

RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

In relazione alle esigenze organizzative dell'Ente (digitalizzazione dei processi, adempimenti normativi a cui rispondere e numerose modifiche normative) si rende necessario l'acquisizione di un personale amministrativo a tempo determinato, già formato, con competenze e capacità specifiche di profilo amministrativo.

La dipendente, già in servizio, a tempo determinato, con contratto di lavoro P.T. (18 ore/settimana) si è dimostrata adeguata ed efficiente nell'adempimento delle proprie attività, pertanto si ritiene di riconfermare l'incarico.

Di seguito si elencano le attività e i relativi affidamenti.

Attività	Esclusivo	Prevalente	Condiviso
Aggiornamento Albo iscritti: iscrizioni – cancellazioni – trasferimenti – aggiornamento dati – richiesta conferma titoli di studio			B1 – B2
Archivio fascicoli cartacei e digitalizzazione			B1 – B2
Comunicazione iscritti – cancellati ad Agenzia Entrate (entro il 30 aprile)		B2	
Aggiornamento sito internet: inserimento proposte formative OPI e altri Provider, offerte formative, Università, news, documenti vari		B1	
Inserimento e aggiornamento anagrafiche sul portale FNOPI			B1 – B2
Libera Professione: inserimento e verifica sul portale OPI sezione portale OPI			B1 – B2
Rilascio certificati di iscrizione e certificati storici			B1 – B2
Front-office e telefono			B1 – B2
Protocollo			B1 – B2
Conservazione protocollo giornaliero			B1 – B2
Corrispondenza in uscita			B1 – B2
Inoltro corrispondenza in arrivo			B1 – B2
Prenotazione viaggi/soggiorni per impegni istituzionali del Consiglio			B1 – B2
Patrocini (verifica rispetto ai criteri)			B1 – B2
Incontro con laureandi			B1 – B2



Soddisfacimento debito formativo			B1 – B2
Gestione profilo database IPA			B1 – B2
Gestione portali informatici e amministrativi			B1 – B2
Acquisiti in rete (MEPA) punto istruttore			B1 – B2
Quadratura con le banche e la cassa o interfaccia con il consulente per la redazione dei bilanci e delle verifiche periodiche		B2	
Predisposizione dei documenti per le riunioni del CD, CPOA, Collegio dei Revisori dei Conti			B1 – B2
Responsabile cassa economale		B2	
Predisposizione file per incassi, inserimento su programma internet banking, verifica e rendicontazione (PagoPA)		B2	
Predisposizione ed invio documentazione amministrativa gestionale richiesta dai vari Enti/Amministrazioni			B1-B2
Invio comunicazioni iscritti in caso di errato pagamento quota Albo			B1-B2
Verifica, rendicontazione e inserimento manuale a sistema dei pagamenti ricevuti tramite canale diverso dai precedenti		B2	
Gestione recupero quote annuali		B2	
Inserimento richiesta di sgravio PagoPA per pagamenti ricevuti in modo erraneo		B2	
Commissione esami conoscenza lingua italiana per stranieri		B2	
Riferimento privacy – trasparenza e anticorruzione – sicurezza – sito			B1-B2
Commissioni esterne (esami OSS e tesi): contatti con enti e professionisti		B2	
Verifica autocertificazioni su richiesta enti		B2	
Monitoraggio casella PEC			B1-B2
Stampa tessere di riconoscimento		B2	
Stesura e verbali procedimenti disciplinari (ex art. 39)			B1-B2
Verbali e delibere del Consiglio Direttivo			B1-B2
Esecutività delle delibere			B1-B2
Ordini del giorno Coordinamento verbali e delibere non economiche			B1 – B2
Corrispondenza Coordinamento		B2	
Gestione archivio fascicoli personali			B1-B2

Stante alla ridotta dotazione organica si evidenzia come per buona parte delle attività non vi sia una suddivisione rigida di funzioni. Tutte e due le amministrative in servizio possono svolgere le medesime attività sulla base delle esigenze del momento.

SPESA POTENZIALE MASSIMA

Si rappresenta, di seguito, le voci di costo stimate, per definire la spesa potenziale massima relativa al personale a tempo determinato e indeterminato.

ANNO	N° dipendenti Area B tempo indeterminato	N° dipendenti Area B tempo determinato	Stipendio tabellare con tredicesima	Indennità Ente	Altri costi sul personale
2023	1 (Cat B3)	1 (Cat B1)	€ 25000,00 (B3) - € 16000,00 (B1)	*i costi sono comprensivi di contributi, adeguamenti contrattuali, indennità e tfr	-

RISORSE FINANZIARIE

In questo paragrafo si descrivono gli oneri da sostenere per le assunzioni programmate e le relative fonti di finanziamento nel rispetto degli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente.

Sul piano metodologico, si precisa che la stima dei costi è stata effettuata sulla base degli oneri finanziari teorici di ciascun posto previsto, in relazione alla qualifica e alla fascia economica corrispondente. Si rimanda alla tabella soprastante.

Il documento a cui si riferisce la sezione è il bilancio di previsione anno 2023, da approvare dall'Assemblea degli iscritti in data 28 Novembre 2022.